

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

r.g. 36219/2022

il giudice designato, letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato nell'interesse di
osserva quanto segue:

Il ricorrente ha impugnato con ricorso del 20.5.2022 il provvedimento del Questore che gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari a suo tempo conseguito, ed ha già ottenuto, nel decreto di fissazione di udienza datato 5.7.2022 che ha disposto la trattazione per il giorno 22.2.2023, un provvedimento di sospensione del diniego, espressamente volto a scongiurare il rischio che nelle more del giudizio egli venisse allontanato dal territorio nazionale.

Ha quindi proposto il 6.10.2022 ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa chiedendo che venisse ordinato alla Questura di procedere al rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio in proprio favore, inutilmente richiesto dal difensore alla competente questura, anche a mezzo di diffida rimasta senza esito.

Preliminarmente, si può ritenere che l'assenza di uno strumento tipico di tutela volto ad assicurare l'oggetto specifico della cautela domandata, consenta in linea teorica di ritenere ammissibile la domanda.

La sospensione giudiziale del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria non esaurisce infatti tutte le possibili forme di tutela, giacché consente esclusivamente di evitare che venga eseguito un provvedimento di espulsione nelle more del ricorso, ma non vale a regolarizzare sotto ogni profilo la situazione del soggetto a cui sia stato negato il rinnovo. Non si può escludere infatti che il ricorrente si trovi - prima della definizione del giudizio - esposto a pregiudizi diversi dal pericolo di allontanamento dal territorio nazionale, anch'essi potenzialmente non riparabili. Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso del soggetto che abbia in corso - al momento del diniego di rinnovo - un regolare contratto di lavoro, che non potrà essere rinnovato: la semplice sospensione del rigetto risulterebbe insufficiente a consentire la regolare prosecuzione del rapporto lavorativo, determinando un danno indubbiamente grave e di difficile ristoro, peraltro in un ambito, quale il diritto al lavoro, di rilievo costituzionale (artt. 4, 35 Cost.).

Sotto altro profilo, va evidenziato come la richiesta ex art. 700 c.p.c. di un permesso di soggiorno provvisorio in attesa della definizione del ricorso appaia coerente col sistema delineato dal legislatore a tutela di numerosi diritti dello straniero, assicurati in via provvisoria in attesa di un accertamento definitivo, al fine di scongiurare evenienze che precludano in radice il loro esercizio.

E così, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio è previsto espressamente in favore del richiedente asilo in attesa della decisione della commissione, nonché, in caso di ricorso giurisdizionale, per tutte le ipotesi di sospensione automatica del diniego della Commissione o per i casi di sospensione disposta dal giudice; il medesimo istituto è previsto in favore dei richiedenti la cittadinanza o l'apolidia; senza contare che al titolare di permesso di soggiorno in scadenza, che formuli istanza di rinnovo, è rilasciato, ai sensi del dpr 394/1999, un duplicato della richiesta munito di timbro datario e firma del funzionario, che vale ad assicurare al portatore in via prioritaria la continuità dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ma più in generale ad attribuirgli una condizione di regolare permanenza sul territorio in attesa del rinnovo. In altre parole, lo straniero

titolare della ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.

Ora, la situazione soggettiva di colui che - ricevuto un diniego di rinnovo ad opera dell'amministrazione - abbia impugnato il provvedimento sfavorevole in sede giudiziale ed ottenuto un provvedimento di sospensione del diniego, è assimilabile, sul piano fattuale, a quella della persona in attesa del pronunciamento della PA sulla sua istanza di rinnovo. La sospensione del diniego, infatti, colloca nuovamente il richiedente nel momento dell'attesa di una decisione sulla sua istanza. E' indubitabile che la sospensione medesima sia idonea ad evitare il più grave degli effetti conseguenti al diniego, ovvero il rischio di allontanamento dal territorio nazionale, e tuttavia essa non garantisce il persistere di altre prerogative di non poco rilievo. Ora, in assenza di una disciplina formalmente regolatrice della specifica posizione processuale che qui viene in esame, appare ragionevole ipotizzare una applicazione analogica delle disposizioni in tema di rinnovo del permesso di soggiorno (in particolare l'art. 13 comma 3 del d.p.r. 394/99), per sostanziale identità delle due situazioni fattuali (quella regolata e quella su cui la legge tace) e dunque la individuabilità di una *eadem ratio* tra i casi normati e quelli non normati; si può aggiungere quale ulteriore argomento a sostegno della interpretazione proposta, la complessiva coerenza del sistema che ne deriva (e per converso la irrazionale disparità di trattamento che discenderebbe dalla soluzione contraria).

Il ricorso, assistito dunque dal necessario *fumus boni iuris*, deve essere esaminato sotto il diverso profilo del *periculum in mora*.

Secondo la giurisprudenza è indubbiamente ammissibile l'adozione di provvedimenti d'urgenza anche prima del verificarsi dell'evento dannoso rappresentato, purché a fronte di una situazione di pregiudizio imminente, da valutarsi non tanto in senso cronologico, quanto in relazione alla presenza di elementi di fatto già diretti a conformare il pregiudizio nel senso temuto. La tutela cautelare, in altri termini, trova il suo limite nell'impossibilità di essere meramente preventiva di lesioni giuridiche del tutto ipotetiche ed eventuali, e la potenzialità lesiva del danno deve essere insita nella condizione attuale del richiedente, e non può essere presentata come una mera ipotesi futuribile, che si mantenga sostanzialmente incerta *an et quando*.

Ebbene, sotto questo profilo, la prospettazione difensiva contenuta nel ricorso cautelare in corso di causa appare tale da giustificare il rilascio di un permesso provvisorio in favore del ricorrente: egli svolge da tempo regolare attività lavorativa quale badante, prima a decorrere dal 24.4.2019 e successivamente dal 4.11.2021, per come si evince dalla documentazione allegata relativa alle due comunicazioni Inps di instaurazione di rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato; mentre con riferimento al primo di essi il permesso di soggiorno per motivi umanitari era ancora valido, con indicazione della scadenza prevista per l'11.7.2019 nello spazio riservato al "titolo di soggiorno", con riguardo al secondo rapporto, ancora in corso, nel medesimo spazio è indicato "in rinnovo", con permesso ormai scaduto nella predetta data. Successivamente a tale seconda assunzione è stato infatti emesso l'impugnato diniego di rinnovo, circostanza che pregiudica, allo stato, il regolare svolgimento di attività lavorativa, atteso che il ricorrente, pur non suscettibile di espulsione a seguito della disposta sospensione dell'ordine di spontaneo allontanamento, è tuttavia privo di permesso di soggiorno (provvisorio) che gli consenta di soggiornare regolarmente sul territorio italiano, salva ogni diversa valutazione ove dall'istruttoria emergano ragioni di pericolosità sociale del ricorrente legate alla presenza di una segnalazione SIS della quale non si evincono le ragioni e sul presupposto che nulla risulta dagli allegati certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

In conclusione, il ricorso può essere accolto *inaudita altera parte*, in presenza di entrambi i presupposti cautelari, con liquidazione delle spese alla definizione del giudizio e rinvio alla già fissata udienza del 22.2.2023 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 cpc, dispone il rilascio da parte della questura, in persona del legale rappresentante, di un permesso di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente sino alla definizione del giudizio;

fissa per la conferma, modifica o revoca del presente provvedimento cautelare l'udienza del _____, nella quale si procederà anche alla trattazione del merito, con ANTICIPAZIONE a tale data della già fissata udienza del

assegna termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima dell'udienza e dispone che parte ricorrente notifichi il ricorso, originario decreto di fissazione di udienza datato _____ e il presente decreto alla controparte almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto;

dispone che l'udienza del _____ si svolga con modalità cartolare, con termine per note di trattazione scritta contenenti istanze e conclusioni delle parti sino a cinque giorni prima, non essendo necessaria la presenza di soggetti diversi dai procuratori delle parti.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Roma, 7.10.2022.

Il Giudice

Damiana Colla